

FAVORISCA PATENTE & LIBRETTO

PATENTE DI GUIDA

Le patenti di guida della **categoria A e B** sono valide **10 anni**, fino al compimento del 50° anno di età.

Se sono rilasciate o confermate a persone che hanno superato i **50 anni di età**, la loro validità è limitata a **5 anni**.

Tutte le altre patenti, comprese quelle speciali, sono valide **5 anni**, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i **70 anni**; nel qual caso, sono valide per **3 anni**.

SANZIONI - art. 126 C.d.S.

Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE

In base all'art. 80 del Codice della Strada le autovetture devono essere sottoposte a *revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.*"

La **prima revisione** va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il **rinnovo di revisione** va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione.

Nel 2006 devono essere revisionate i veicoli a motore:

- **IMMATRICOLATE NELL'ANNO 2002**
- **REVISIONATE NELL'ANNO 2004.**

SANZIONI - art. 80 C.d.S.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Se la violazione è rilevata in autostrada, si procede al fermo amministrativo del veicolo (art. 214 del Codice della Strada).

REVISIONE DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

Nel 2006 sono soggetti a revisione anche:

a) i **ciclomotori**, compresi i quadricicli leggeri, il cui certificato di idoneità tecnica è stato rilasciato **entro del 31 dicembre 2002**, nonché quelli sottoposti a revisione nel 2004;

b) i **motocicli**, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, immatricolati per la prima volta **entro il 31 dicembre 2002**, nonché quelli **sottoposti a revisione nel 2004**, ad esclusione di quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, dopo il 31 dicembre 2004; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.

I termini per la revisione sono:

- per i **ciclomotori**, la **prima revisione** deve essere eseguita nello stesso mese di rilascio del certificato di idoneità tecnica, mentre le **revisioni successive** nello stesso mese dell'ultima revisione;

- per i **motocicli**, la **prima revisione** deve essere eseguita nello stesso mese del rilascio della carta di circolazione, mentre le **revisioni successive** nello stesso mese dell'ultima revisione.

Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse previste per gli autoveicoli.